

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 28 del mese di Marzo dell'anno 2020 in video-tele-conferenza si sono riuniti:

L'azienda Cosmopol Security S.r.l. rappresentata da Carlo Lettieri e Pasquale di Bartolo.

Filcams CGIL rappresentata dalla Segreteria Nazionale in persona del Segretario Sandro Pagaria e dalla Segreteria Territoriale in persona di Marco Feuli Filcams CGIL Roma/Lazio,

Fisascat CISL dalla Segreteria Nazionale in persona del Segretario Aurora Blanca e dalla Segreteria Territoriale in persona di Paolo Le Foche Segretario FISASCAT CISL Roma e delle RSA FISASCAT CISL Gianluca Segimiro e Marco Scipioni,

Uiltucs rappresentata dalla Segreteria Nazionale in persona del Segretario Stefano Franzoni e dalle Segreterie Territoriali in persona di Giuseppe Zimmari Segretario Generale della Regione Puglia, Marco Dell'Anna Segretario Regionale UILTUCS Puglia, Luigi Galiano Reggente UILTUCS Taranto, Walter De Cillis Segretario Provinciale UILTUCS Brindisi, Antonella Perrone Segretaria Provinciale UILTUCS Lecce,

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda Cosmopol Security S.r.l., che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

PREMESSO CHE:

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda Cosmopol Security S.r.l., con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 per causale "COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha portato alla drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela pubblica e privata nei predetti ambiti territoriali.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione temporanea



dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo di nove settimane per il personale sospeso al 100% nelle unità produttive indicate nell'Allegato 1 secondo le modalità indicate nell'Allegato 2. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva, salvo proroghe dello strumento integrativo nella medesima forma ovvero sotto diversa forma.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;
- b) La causa per la quale si richiede la Cassa Integrazione Guadagni In deroga è la seguente: "COVID-19";
- c) La Società in forza di quanto previsto all'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e delle circolari e chiarimenti INPS rispettivamente del 20 Marzo 2020 e del 23 Marzo 2020 non può accedere ad altre forme d'integrazione salariale diverse dalla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per far fronte all'emergenza COVID 19.
- d) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni.
- e) La Società provvederà allo smaltimento delle ferie maturate e non godute alla data del 31.12.2019 contestualmente all'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga entro il termine del 23 Agosto 2020. Fatta eccezione per i giorni in cui sarà posto in servizio, ove la programmazione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga dovesse prevedere la sospensione dal lavoro per oltre due settimane al mese, il suddetto lavoratore usufruirà delle ferie residue e non godute al 31.12.2019, per il periodo eccedente.
- f) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, per il personale operante presso le unità produttive indicato negli Allegati 1 e 2 e per un numero complessivo massimo di ore indicato all'Allegato 2 e secondo le modalità ivi indicate. Le Parti convengono che la sospensione in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere.
- g) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate




a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga.

- h) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- i) La Società valuterà di volta in volta, compatibilmente con la situazione finanziaria ed economica complessiva, la possibilità di accogliere richieste di anticipazione della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati e/o del TFR, per far fronte al disagio economico dei lavoratori nel periodo di CIGD.
- j) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
- k) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.


Le rappresentanze territoriali su costituite delle OO.SS. FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e ULTUCS, avendo partecipato all'esame congiunto e condividendo i contenuti del presente accordo sia in relazione alle ore di sospensione indicate nell'allegato 2 per ciascun territorio, sia in relazione ai principi generali dello stesso, delegano le Segreterie Nazionali alla presente sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



L'AZIENDA




ALLEGATO 1
AL VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18
COSMOPOL SECURITY S.R.L.
Unità Produttive

- **Settore di appartenenza: Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari**
- **Unità Produttive e Forza occupazionale complessiva nel territorio della provincia di Roma coinvolta dalla sospensione dell'orario di lavoro di 445 (quattrocentoquarantacinque) dipendenti di cui:**
 - impiegati 6, addetti al ruolo tecnico operativo Guardie Particolari Giurate (GPG) 225, addetti al ruolo tecnico operativo Operatori Fiduciari (OFF) 214.
- **Orario settimanale contrattuale:**
 - 40 ore settimanali per gli impiegati,
 - 40 ore settimanali per gli addetti al ruolo tecnico operativo GPG ed OFF.

Le rappresentanze territoriali su costituite delle OO.SS. FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS, avendo partecipato all'esame congiunto e condividendo i contenuti del presente accordo sia in relazione alle ore di sospensione indicate nell'allegato 2 per ciascun territorio, sia in relazione ai principi generali dello stesso, delegano le Segreterie Nazionali alla presente sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.


FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS



L'AZIENDA



ALLEGATO 2

AL VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18
COSMOPOL SECURITY S.R.L.
MODALITA'

La riduzione complessivamente riguarda:


Regione	Provincia Sede / Unità Operativa	Tipologia Servizio	Addetti n.	di cui FT	di cui PT	Ore Lavorabili	Riduzione Lavoratori	Riduzione Ore CID	Riduzione % ORE CID
Lazio	Roma	GPG Zona e Piantonamento	216	216	0	77.760	65	23.400,00	30,09%
Lazio	Roma	OPF	214	214	0	77.040	75	27.000,00	35,05%
Lazio	Roma	Impiegati	6	6	0	2.160	3	648,00	30,00%
Lazio	Roma	Impiegati					1	360,00	16,67%

Durata: per tutto il personale sospeso, N. 9 settimane a far data dal 6 Aprile 2020 da esaurirsi entro il termine del 23 agosto 2020.

Le rappresentanze territoriali su costituite delle OO.SS. FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e ULTUCS, avendo partecipato all'esame congiunto e condividendo i contenuti del presente accordo sia in relazione alle ore di sospensione indicate nel presente allegato 2 per ciascun territorio, sia in relazione ai principi generali dello stesso, delegano le Segreterie Nazionali alla presente sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.


FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UIL TUCS



L'AZIENDA

